



DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E LOGISTICA
 Servizio Provveditorato e Magazzini Comunali

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO TABELLONI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI PER L’ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2011 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO

ART. 1
OGGETTO DELL’APPALTO

1. Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di allestimento dei tabelloni elettorali occorrenti per la propaganda diretta ed indiretta in occasione delle consultazioni per l’elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale nonché dei Presidenti e dei Consigli di Municipalità ed eventuale ballottaggio, che si terranno nell’anno 2011.

ART. 2
DURATA DELL’APPALTO

1. Il Servizio oggetto dell’appalto sarà effettuato in unica soluzione nelle modalità previste dal presente capitolato.

ART. 3
AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo complessivo dell’appalto è di Euro 530.000,00 (cinquecentotrentamila);

- costo del servizio: € 441.666,66 (quattrocentoquarant’unmila/66 ;
- IVA: € 88.333,33 (ottantantottotrecentotrentatre/33)

Nel caso dovessero tenersi nel 2011 referendum prima, in concomitanza od in seguito alle elezioni amministrative ed eventuale ballottaggio, la ditta aggiudicataria del servizio allestimento tabelloni per le elezioni amministrative 2011 sarà tenuta ad effettuare, previa adozione di apposito provvedimento, un servizio complementare di allestimento di altri n. 1.000 tabelloni, con le stesse modalità previste nel presente capitolato speciale di appalto, per un valore economico pari a € 209.792,00= Senza IVA (251.750,00= Con IVA), applicandosi sull’importo, al netto di IVA, lo stesso sconto praticato in sede di gara per l’allestimento dei tabelloni elettorali per le elezioni amministrative 2011.

Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

ART. 4 CARATTERISTICHE DEL SERVIZI

1. La prestazione consiste nell'allestimento dei tabelloni elettorali secondo le disposizioni del presente capitolato nel seguente quantitativo:

a) Propaganda diretta (per propaganda diretta si intende l'affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda che deve essere effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono): 500 tabelloni singolarmente numerati dal numero 1 al numero 500 suddivisi in tante sezioni di spazio aventi ognuna la superficie di metri 1 di base per metri 2 di altezza per quante saranno le candidature ammesse, per l'elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale; 500 tabelloni, ugualmente numerati e suddivisi, per lo svolgimento delle consultazioni, ciascuno delle dimensioni fissate dalla legge, dei Presidenti e dei Consigli di Municipalità;

b) Propaganda Indiretta (per propaganda indiretta si intende l'affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda che deve essere effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune da parte di partiti o gruppi politici che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature, cosiddetti fiancheggiatori, intendano prendere parte alla relativa campagna): 500 tabelloni singolarmente numerati dal numero 1 al numero 500 per l'elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale nonché dei Presidenti e dei Consigli di Municipalità; 500 tabelloni ugualmente numerati e suddivisi per lo svolgimento delle consultazioni, ciascuno delle dimensioni fissate dalla legge, in metri 8 di base per metri 2 di altezza, suddiviso in parti uguali fra coloro che avranno fatto pervenire apposita domanda.

2. Il numero e le dimensioni dei tabelloni, sono suscettibili di variazioni in aumento o in diminuzione che potrebbero essere determinate da eventuali modifiche legislative in materia nonché dal numero delle liste e delle candidature ammesse alla competizione elettorale.

3. La disponibilità massima di allestimento è di metri quadrati 20.000 (ventimila) tenendo conto della bifaccialità di parte dei tabelloni dovrà essere garantita la propaganda fino a metri quadrati 30.000 (trentamila).

4. Il servizio comprende:

- a) allestimento totale dei tabelloni entro e non oltre il giorno antecedente la data prevista per l'avvio della propaganda elettorale (stabilita dalla normativa nel trentesimo giorno antecedente le consultazioni);
- b) prelievo dal deposito, revisione ed eventuale sostituzione di parti danneggiate e/o pulizia, trasporto nei luoghi di allestimento;
- c) rimozione, mediante sviamiento, del tappo di protezione del bicchiere d'innesto;
- d) innesto ed avvvitamento del palo porta cartelli che presenta l'estremità con filettatura metrica adeguata;
- e) ancoraggio delle fasce superiori di collegamento;
- f) installazione delle pannellature mediante gli agganci superiori sugli appositi innesti nella fascia e gli ancoraggi elastici inferiori mediante gli anelli elastici previsti e gli agganci predisposti;
- g) fornitura ed applicazione negli alloggi della barra superiore di targhette circolari autoadesive di identificazione con stampato in modo indelebile la

scritta "Comune di Napoli", l'indicazione del tipo di consultazione elettorale, la numerazione da 1 a 500 preceduta dalla lettera di identificazione del tipo di propaganda, sia per la propaganda diretta che per la propaganda indiretta;

- h) smontaggio tabelloni propaganda elettorale entro il termine di 14 giorni successivi all'ultimo giorno delle consultazioni elettorali;
- i) pulizia delle lamiere presso deposito ditta aggiudicataria, revisione generale delle attrezzature e sostituzione dei materiali eventualmente danneggiati o mancanti;
- l) trasporto dei materiali nei depositi e nei termini indicati dall'Amministrazione e stivaggio degli stessi;
- m) smaltimento del materiale di risulta (carta trattata con colla ed acidi) presso ditte autorizzate con rilascio di relativa certificazione;
- n) assistenza tabelloni per la durata complessiva del servizio, comportante tra l'altro il controllo e la manutenzione delle attrezzature con la sostituzione dei materiali danneggiati o mancanti.

ART. 5

DISCIPLINA DELLA GARA - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

1. La gara è regolata dalle disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi di cui al D.Lgs.163/06 e s.m.i., dal presente capitolato speciale di appalto e dalla lettera di invito e sarà effettuata mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'articolo 57, comma 2. lettera c) dello stesso decreto legislativo.

2. L'aggiudicazione avverrà con il criterio previsto dall'art. 82 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. nei confronti di quella ditta che avrà praticato unicamente il prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara con esclusione ai sensi dell'articolo 83, comma 3 ter dello stesso decreto legislativo, dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza.

3. L'aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida.

ART. 6

CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA GARA

1 Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno presentare la documentazione indicata nella rispettiva lettera d'invito, secondo le modalità nella stessa contenute.

ART. 7

CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'aggiudicatario è obbligato a costituire cauzione definitiva così come definito dall'articolo 113 del D.L.gs 163/2006;

ART. 8

SUBAPPALTO

1. E' ammesso il subappalto nei limiti previsti dall'articolo 18 del regolamento comunale dei contratti.

ART. 9
OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

1. Il Committente ha l'obbligo di garantire la disponibilità del materiale occorrente per l'allestimento, la disponibilità e funzionalità totale del bicchiere di innesto del palo, la disponibilità e funzionalità totale del deposito del materiale.

ART. 10
ALTRI OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

1. Al fine della realizzazione delle servizio secondo le caratteristiche indicate dal presente capitolato, l'affidatario del servizio avrà l'obbligo di:

- a) concordare con i responsabili del committente ogni iniziativa non prevista dal presente capitolato;
- b) redigere il piano di valutazione dei rischi per la prevenzione e la sicurezza secondo le normative vigenti e consegnarlo al committente;
- c) redigere con il committente il piano di esecuzione lavori secondo le procedure di qualità;
- d) comunicare al committente la forza lavoro secondo le qualifiche ed il personale impiegato a tempo determinato per il quale produrrà attestazione di fine rapporto sollevando il committente da qualsiasi obbligo;
- e) dotare il personale impiegato ai lavori con casacche con la dicitura "servizio elettorale" e tesserini di identificazione con foto, dati anagrafici e qualifica ed indicazione della ditta;
- f) integrare la flotta automezzi in caso di fermi degli stessi;
- g) dotare il personale impiegato di attrezzature adeguate alle mansioni affidate;
- h) garantire l'attuazione del piano di sicurezza presentato;
- i) nominare per iscritto il responsabile degli adempimenti di cui alla L.626/94 e comunicarlo al committente;
- l) applicare al personale impiegato integralmente le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi locali integrativi relativi alle categorie in vigore;
- m) supportare il committente in qualsiasi circostanza inerente l'oggetto dell'appalto.
- n) eseguire le prestazioni anche in ore notturne o in giorni festivi, allo scopo di rispettare i termini indicati, senza che per tali evenienze possano essere elevate eccezioni di sorta ed indennizzi particolari; non saranno, altresì, riconosciuti indennizzi per eventuali temporanei montaggi e/o smontaggi di strutture eccedenti il reale fabbisogno che sarà determinato dal numero delle liste e delle candidature ammesse alla consultazione elettorale.

ART. 11
RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO – ASSICURAZIONI

1. L'affidatario è responsabile di qualsiasi danno verso terzi in dipendenza dell'esecuzione della commessa e si obbliga a rilevare l'Amministrazione da qualunque pretesa o azione in proposito, con esclusione dell'Amministrazione dal giudizio e con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della eventuale lite.

2. L'affidatario dovrà stipulare a sua cura e spese e mantenere operanti polizze assicurative, stipulate con primarie compagnie di assicurazioni in relazione all'esecuzione del contratto. In particolare, oltre alle polizze assicurative obbligatorie per

legge, l'assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso i propri dipendenti, stipulerà apposita polizza per la responsabilità civile verso i terzi, compreso il committente e i dipendenti dello stesso, per danni causati a persone e/o cose con un massimale unico per sinistro non inferiore a €1.549.370,70 nonché polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi riferita agli automezzi impiegati per il servizio con un massimale unico per sinistro non inferiore a €1.549.370,70. L'affidatario dovrà inoltre assicurare eventuali macchinari attrezzature, impianti locali in disponibilità necessari per l'espletamento del servizio.

ART. 12 PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. In applicazione del protocollo di legalità datato 1° agosto 2007, in sede di stipula del contratto l'affidatario dovrà specificamente accettare e sottoscrivere le seguenti clausole:

- Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

- Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

- Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

- Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

- Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul

lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

- Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

- Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca, dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

- Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

ART. 13

RAPPORTI TRA AFFIDATARIO E SERVIZI COMUNALI

1. Il Servizio Provveditorato emetterà in sede di aggiudicazione l'ordine di massima del servizio da effettuare, mentre il Servizio Polizia Amministrativa emetterà gli ordini definitivi direttamente alla ditta aggiudicataria ed impartirà le disposizioni necessarie ai fini dell'esatta applicazione della legge sulla propaganda elettorale, indicando alla ditta i termini, anche brevissimi entro i quali i lavori dovranno essere eseguiti e curando di attenersi, per quanto di competenza, alle norme che saranno diramate dall'Ufficio Elettorale della Prefettura di Napoli. Sarà cura del medesimo Servizio Polizia Amministrativa ordinare alla ditta appaltatrice il montaggio dei tabelloni da installare nell'androne di Palazzo San Giacomo in base alle reali esigenze che saranno comunicate dalla Segreteria Generale.

2. Il Servizio Polizia Municipale avrà il controllo diretto ad accertare che i tabelloni in parola vengano installati e successivamente rimossi dalla ditta affidataria nel pieno rispetto dei termini stabiliti, accertando ogni eventuale inadempienza ed eventuali ritardi nello smontaggio degli apparati, ai fini dell'adozione dei provvedimenti a carico della ditta stessa.

3. Il Servizio Polizia Amministrativa indicherà direttamente alla ditta affidataria le dimensioni dei quadri e tutti gli altri elementi necessari allo svolgimento del servizio, segnalando direttamente alla ditta i casi di eventuali furti e danneggiamenti di tabelloni, ai fini dell'immediata sostituzione da parte della stessa ditta.

4. La ditta affidataria provvederà all'installazione dei tabelloni secondo le prescrizioni del Servizio Polizia Amministrativa.

5. Al termine del servizio l'affidatario provvederà al deposito degli impianti secondo quanto previsto dal presente capitolato nei locali indicati dal Servizio Polizia Amministrativa.

ART. 14 VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELLE PRESTAZIONI

1. Al termine dell'espletamento del servizio il Servizio Polizia Amministrativa redigerà il verbale di collaudo e/o di regolare esecuzione delle prestazioni.

ART. 15 PENALI

1. Fatte salve le penali stabilite dal Protocollo di Legalità del 1° agosto 2008, il Servizio Provveditorato provvederà ad applicare una penale pari ad € 1.000,00 per ogni anomalia riscontrata nell'esecuzione del servizio nonché € 200,00 per ogni giorno di ritardo nella rimozione dei tabelloni.

ART. 16 PAGAMENTO

1. Il pagamento del corrispettivo potrà essere liquidato esclusivamente a seguito della verifica di cui all'articolo 14.

2. Le fatture, complete dell'indicazione del codice IBAN, relative agli importi corrispondenti ai prodotti consegnati, intestate al Provveditorato Generale e Magazzini Comunali, dovranno pervenire, unitamente all'originale del documento di trasporto della merce, al Protocollo del Servizio Appalti e Magazzini Comunali, via S. Liborio n. 4, Napoli. Le liquidazioni, previa verifica della regolarità contributiva tramite strumenti telematici, detratte le eventuali penalità in cui la società è incorsa, avverranno a 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte del Dipartimento Ragioneria Generale di questo Ente.

3. Non si darà corso ad alcun pagamento se l'assuntore non abbia curato, presso il Servizio Gare d'Appalto, gli adempimenti contrattuali stabiliti.

4. Le somme spettanti all'assuntore per le forniture eseguite e per quelle in corso di esecuzione non potranno essere dal medesimo cedute, né delegate, senza il previo assenso dell'Amministrazione Comunale.

5. Il corrispettivo definito in sede contrattuale secondo l'aggiudicazione si intende onnicomprensivo di tutti gli oneri di cui al presente Capitolato. Il prezzo si intende offerto dall'impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto. La ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l'aumento di costo dei materiali, perdite e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.

ART. 18
SPESE DEL CONTRATTO

1. Le spese contrattuali (di rogito, di registrazione, e bolli) cederanno completamente a carico dell'impresa aggiudicataria.

ART. 19
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa, sono devolute alla giustizia ordinaria con esclusione della cognizione dei collegi arbitrali.

2. Il ricorso al G.O. non esimerà, per qualsiasi ragione, l'affidatario dal dar corso alle prestazioni. Sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal contratto

3. Il Foro competente è quello di Napoli ed ivi l'affidataria sarà tenuta ad eleggere domicilio con apposita dichiarazione.

ART. 20
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fermi restando i casi espressamente previsti dal più volte richiamato Protocollo di Legalità, il contratto potrà essere risolto con l'incameramento della cauzione definitiva e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla ditta appaltatrice e facendo salva l'applicazione delle penali:

- a) in caso di grave negligenza o grave inadempienza della ditta rispetto al capitolato ed alla normativa in materia;
- b) qualora la ditta risulti sprovvista delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per l'oggetto del contratto, durante il periodo di vigenza contrattuale;
- c) ove la ditta addivenga alla cessione del contratto e/o contravvenga ai divieti di subappalto;
- d) qualora la ditta sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione del servizio;
- e) in caso di apertura di procedura concorsuale o di fallimento della ditta;
- f) in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente.

Il Dirigente
Dr. Carlo De Rosa